

**Accordo di inserimento.** Con decreto le aree a bassa occupabilità

# Porta aperta per le lavoratrici

**Antonino Cannioto  
 Giuseppe Maccarone**

■ Si torna a parlare di assunzioni di donne con contratto di inserimento. La legge 183/2011 apporta una modifica all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/03, che disciplina la materia. La prima novità, rilevante per la costituzione del rapporto, riguarda l'individuazione delle aree geografiche a bassa occupabilità femminile. L'identificazione è affidata a un decreto interministeriale (Lavoro-Economia) da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, che varrà per l'anno successivo e conterrà anche l'indicazione delle zone con riferimento alle quali trovano applicazione - nel rispetto del regolamento (Ce) 800/08 - gli incentivi economici previsti dal terzo comma dell'articolo 59 del decreto legislativo attuativo della "riforma Biagi". Si eviterà che il provvedimento ministeriale giunga, come è stato finora, in ritardo rispetto all'anno di riferimento, favorendo lo slancio di questa tipologia di assunzione rimasta in questi anni in stand by.

Il secondo elemento riguarda le aree geografiche di stipulabilità dei contratti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; con una disposizione transitoria l'individuazione è affidata a un decreto interministeriale (Lavoro-Economia) di prossima emanazione. Il provvedimento andrà monitorato stante la rilevanza delle conseguenze che scaturirebbero, per le aziende, con riferimento alle assunzioni effettuate in zone che non risultassero ricomprese nei territori in cui è ammessa la stipula.

Quanto alla riformulazione dell'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto 276/03, si afferma che le donne devono essere «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi». Va ora chiarito se l'assenza di occupazione si riferisce ai soli rapporti di lavoro subordinato o se riguarda qualsiasi tipologia di lavoro, svolto anche in forma autonoma o parasubordinata. Un'altra questione è se l'arco temporale, individuato dalla norma (sei mesi), deve essere continuativamente privo di qualsiasi forma

di occupazione e se eventuali periodi, caratterizzati da svolgimento di attività "atipiche" (lavoro occasionale remunerato con i voucher), possano essere neutralizzati.

Il vantaggio è quello di escludere le donne assunte dal conteggio dei dipendenti per l'applicazione di particolari normative e istituti (il sottoinquadramento va previsto dal Ccnl). Gli incentivi contributivi sono gli stessi previsti per i contratti di formazione e lavoro. Per usufruire di quelli superiori al 25% il contratto di lavoro deve durare almeno 12 mesi; il beneficio non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore (elevato al 75% per i soggetti diversamente abili) e l'assunzione determinare un aumento netto dei dipendenti dello stabilimento interessato (se l'assunzione non rappresenta un incremento netto dei dipendenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I benefici in campo

La mappa delle agevolazioni per le donne assunte con contratto di inserimento

Descrizione	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%	Versamento del solo 10%
<b>Datore di lavoro (1)</b>	Soggetti ex articolo 54, comma 2, Dlgs 276//03 (2)	Impresa commerciale e turistica con meno di 15 dipendenti	Soggetti ex articolo 54, comma 2, Dlgs 276//03, non aventi natura di impresa	Imprese
<b>Ambito territoriale</b>	Donne e datori di lavoro in zone identificate annualmente da Dm	Donne e datori di lavoro in zone identificate annualmente da Dm non rientranti nei territori ex Dpr 218/78 (3)	Donne e datori di lavoro in zone identificate annualmente da Dm rientranti nei territori ex Dpr 218/78 (3)	Donne e datori di lavoro in zone identificate annualmente da Dm rientranti nei territori ex Dpr 218/78 (3)
<b>Rispetto dei parametri oggettivi (4)</b>	Non richiesto	Rispetto obbligatorio		

**Note:** (1) alle imprese artigiane ubicate in un territorio identificato annualmente dal decreto ministeriale, spetta la riduzione massima (versamento del 10%) solo se si rispettano i parametri oggettivi; in mancanza trova applicazione la riduzione del 25% - (2) Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria - (3) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola - (4) Per parametri oggettivi si intendono quelli indicati nel regolamento Ce n. 800/2008

